



Titolo

Processo sportivo in genere – ricorso e reclamo – trasmissione alla controparte – mancanza – costituzione in giudizio – sanatoria - effetto sanante per raggiungimento dello scopo – principio generale

Descrizione

Si è perfezionata la sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. allorchè la parte si sia costituita in giudizio svolgendo difese nel merito. Costituisce, invero, principio immanente nel nostro sistema processuale, applicabile anche all'ordinamento sportivo, quello secondo cui la nullità o l'irregolarità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non produce effetto qualora l'atto abbia raggiunto lo scopo cui era destinato, il che si verifica quando l'atto, benché notificato con forme diverse dalla previsione normativa, abbia comunque raggiunto il proprio scopo essendo pervenuto nella sfera di conoscibilità dell'interessato (CFA, Sez. I, n. 84/2022-2023). La sanatoria per "raggiungimento dello scopo", ex art. 156, comma 3, c.p.c., e la sua applicabilità alla notificazione degli atti processuali sono principi introdotti nel sistema degli atti processuali attraverso ampia elaborazione, che ha posto in evidenza la funzione dell'atto ai fini dello svolgimento e della giusta definizione del processo, quali principi generali immanenti alla *ratio* degli atti processuali. (CFA, SS.UU., n. 97/2020-2021).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 85/CFA/2024-2025/F

Presidente

Torsello

Relatore

Tucciarelli

Riferimenti normativi

art. 156 c.p.c.; artt. 44, comma 1; 49, comma 4; 101; 103 CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0085 CFA del 27 gennaio 2025 (Sig. Salvatore Indriolo/Procura Federale)